

Resistenti: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Altre parti: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. e Ayuntamiento de Marbella

Questioni pregiudiziali

- 1) Se alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile della direttiva, gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665 ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella di cui all'articolo 310, paragrafo 2, della Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (Legge 30/2007, del 30 ottobre, relativa agli appalti pubblici) [ora articolo 40, paragrafo 2, del RDLeg 3/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Regio decreto legislativo 3/2011, che approva il testo consolidato della legge relativa agli appalti pubblici)], nella misura in cui impedisce l'accesso al ricorso speciale in materia di appalti contro gli atti preparatori dell'amministrazione aggiudicatrice, quale la decisione di ammissione di un'offerta di un offerente nei confronti del quale si eccepisce l'inosservanza delle disposizioni relative alla prova della solvibilità tecnica ed economica previste dalla normativa nazionale e dell'Unione.
- 2) In caso di un'eventuale risposta affermativa alla prima questione si chiede se gli articoli 1, paragrafo 1 e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665 abbiano efficacia diretta.

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 29 luglio 2015 — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Causa C-416/15)

(2015/C 346/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Selena România SRL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Interveniente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Questioni pregiudiziali

- 1) **Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio** ⁽¹⁾ [che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi] **debba essere interpretato nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate da residenti dell'Unione europea da Taiwan prima del 17/01/2013, vale a dire nel 2012, ma dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio** ⁽²⁾ [che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese].

- 2) **Se il dazio antidumping definitivo, così come indicato all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, si applichi anche nell'ipotesi di importazioni effettuate da residenti dell'Unione europea da Taiwan nel periodo precedente al 17/01/2013, nonché precedente alla data di adozione del regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione** ⁽³⁾ [che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni], **ma successivo all'adozione del regolamento (UE) n. 791/2011 del Consiglio.**

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 437/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante le importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 134, pag. 12).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il
30 luglio 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH**

(Causa C-419/15)

(2015/C 346/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Convenuta: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 33, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ⁽¹⁾, osti alla proposizione di azioni per contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato da parte di un licenziatario non iscritto nel registro dei disegni e modelli comunitari.